

CONVENZIONE

tra

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso, con sede in Viale Verdi 18
- 31100 Treviso

e

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l., con sede in via Meravigli
7 - 20123 Milano

premessa

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso intende con la stipula della presente Convenzione gestire le procedure arbitrali in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovendo nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie commerciali.

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana e inglese, oltre a numerose traduzioni) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano consente alle parti di ricorrere a un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità.

CAM cura inoltre un costante aggiornamento di forme di arbitrato integrative, tra cui da ultimo la Procedura di arbitrato semplificato, atte a rispondere a esigenze quali la celerità e il

contenimento dei costi, che si intendono richiamate dalla presente convenzione.

I - Scopi generali della Convenzione

- 1- Tra l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso assistenza in materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.
- 2- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso, per le procedure arbitrali instaurate presso il proprio ufficio, in base a convenzione arbitrale, intende avvalersi della collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano facendo espresso rinvio al suo Regolamento arbitrale e al relativo Tariffario.
- 3- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso offre, tramite la Camera Arbitrale di Milano, un servizio arbitrale che consiste in:
 - a - assistenza e informazioni in materia di arbitrato;
 - b - amministrazione di procedimenti arbitrali;
 - c - nomina, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati.
- 4- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di arbitrato, anche nella definizione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi, organizzati a cura dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso.

II - Assistenza e informazioni

- 5- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso identifica al proprio interno uno o più referenti al servizio di arbitrato.
- 6- Il referente - preferibilmente laureato in giurisprudenza - accede gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito

dalla Camera Arbitrale di Milano. Inoltre, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso può rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della Camera Arbitrale di Milano.

- 7- Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso può fare rinvio alla Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.
- 8- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la Camera Arbitrale di Milano per la cogestione del servizio di arbitrato, consentendo la consultazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima.

III – Formazione

- 9- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano convengono che la qualità dell'amministrazione delle procedure arbitrali sia conseguenza della divulgazione della cultura arbitrale ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.
- 10- A tal fine, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso si impegna a organizzare in collaborazione con CAM un evento divulgativo e percorsi di formazione e aggiornamento professionale, di livello base e avanzato, indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo entro il primo trimestre di ogni anno.

11- La Camera Arbitrale di Milano si impegna su richiesta a supportare l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso nell'organizzazione scientifica dell'attività precedentemente indicata impegnandosi a fornire un preventivo di costi che garantisca condizioni di favore per la sua realizzazione.

IV - Gestione dei procedimenti arbitrali

12- Gestione comune dei procedimenti

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano gestiscono in collaborazione gli arbitrati oggetto della presente Convenzione, coordinando i rispettivi uffici nell'ottica di fornire un servizio pronto ed un'assistenza efficace e spedita all'utente, che deve poter utilizzare indifferentemente i due uffici, secondo le sue esigenze pratiche.

A questo proposito la Camera Arbitrale di Milano fa presente di essere dotata anche di un ufficio operativo in Roma (via Barnaba Oriani 34, 00197 Roma).

13- Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto 12 prevede l'applicazione per intero del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - con le relative Tariffe - in accordo con le previsioni più specifiche della presente Convenzione.

Alla luce della presente Convenzione, ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano. Tuttavia, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso formula le indicazioni di cui al successivo punto 15 "Nomina degli arbitri".

14- Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione sia presso l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

Nel caso in cui l'atto sia stato depositato presso l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso, esso trasmette copia degli atti alla

Camera Arbitrale di Milano, la quale verifica la ricevibilità degli stessi e conserva l'originale del fascicolo al termine della procedura.

15- Nomina degli arbitri

La nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati oggetto della presente Convenzione spetta alla Camera Arbitrale di Milano, secondo il proprio Regolamento e sentito l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso, il quale terrà altresì conto della partecipazione ai percorsi formativi di cui al punto 10 della presente Convenzione.

16-Udienze

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a Treviso sia a Milano.

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano mettono a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

A tale scopo l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano offrono il relativo supporto logistico e operativo ed una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze, fornita della strumentazione per la videoconferenza previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio.

17- Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

V – Trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)

18- Ruolo delle parti, finalità e modalità del trattamento

Tra l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano si instaura, secondo quanto indicato dall'art. 26 del

GDPR, un rapporto di contitolarità riferito al trattamento dei dati personali delle parti interessate per le finalità di cui agli scopi generali della presente Convenzione.

Con riferimento alle finalità del trattamento, in osservanza della vigente normativa nazionale e comunitaria, in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo e nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano convengono che i dati personali verranno trattati nell'ambito:

- a) di procedimenti inerenti gli arbitrati;
- b) dell'organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione dell'istituto dell'arbitrato.

Con riferimento alle modalità del trattamento, l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano stabiliscono di condividere i poteri decisionali in merito alle modalità del trattamento, sulla base di quanto disciplinato ai punti II e IV della Convenzione. I dati personali, anche particolari, delle parti interessate sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee da parte dei Contitolari e/o dai Responsabili esterni previamente designati, a norma dell'art. 28 del GDPR, su istruzione documentata dei Contitolari secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché da personale previamente autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro conto.

20- Obblighi dei contitolari

I Contitolari ed i soggetti che operano per loro conto si impegnano a mantenere la riservatezza, ovvero il segreto se previsto dalla normativa applicabile, sulle attività e sui dati personali trattati in ragione della presente Convenzione.

I Contitolari, oltre quanto previsto dal presente Titolo V, definiscono congiuntamente, mediante un separato accordo, le rispettive ulteriori responsabilità circa l'osservanza del GDPR, in ordine:

- ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti;
- alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.


E' confermata la nomina dei Responsabili dei trattamenti definita in precedenza dall'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e dalla Camera Arbitrale di Milano ove tali nomine rispettino le disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR. Si impegnano altresì a ricorrere, previa adeguata intesa, ad eventuali ulteriori e nuovi Responsabili che dovesse risultare necessario designare, per l'esecuzione di trattamenti contemplati dal presente accordo. I Contitolari prendono atto e si assumono le conseguenti responsabilità che, indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno sopra menzionato, l'interessato - ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 26 del GDPR, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.

VI – Durata e sottoscrizione

21-La presente Convenzione ha durata indeterminata ed ogni parte potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.


Essa viene sottoscritta dal Presidente dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Treviso e dal Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano.

Ordine degli Avvocati di
Treviso ...
Il Presidente



Avv. Massimo Sonogo

Camera Arbitrale
di Milano
Il Direttore Generale



Avv. Stefano Azzali

Milano, 4/10/2021